

COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 20 DEL 26-02-20

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI COMUNANZA- ATTO DI
INDIRIZZO

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese
di febbraio alle ore 18:00, nella Residenza Comunale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

CESARONI ALVARO	ASSESSORE	P
GIONNI DOMENICO	ASSESSORE	P
DE SANTIS MIRELLA	ASSESSORE	P
PERUGINI FRANCESCA	ASSESSORE	P
ANTOGNOZZI ALBERTO	ASSESSORE	P

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
DR. CARDINALI MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di ASSESSORE ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che presso questo Ente ha nr. 01 Agente di ruolo, il quale è affiancato da Agente a tempo determinato e part-time, al fine di poter assicurare al meglio detto servizio sul territorio del Comune di Comunanza;

Considerato che il personale alle dipendenze del Servizio di Polizia Locale, oltre a svolgere il proprio lavoro in qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, può esercitare anche funzioni ausiliare in qualità di Agente di Pubblica Sicurezza collaborando nel proprio ambito territoriale con la Polizia di Stato;

Dato atto che l'art.5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 testualmente dispone:

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione del sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Considerato che l'attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza costituisce un requisito necessario per la prestazione del servizio, soprattutto durante manifestazioni, spettacoli e pubblici trattenimenti, nonché ispezioni o controlli dei pubblici esercizi, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ottica di salvaguardare la propria e altrui incolumità;

Verificato che il personale in servizio presso questo Ente è composto da nr. 01 agente a tempo indeterminato (dal 04/06/2018) signora Capriotti Patrizia e n. 01 agente a tempo determinato, signore Iacopini Maurizio;

Ritenuto pertanto di richiedere alla Prefettura di Ascoli Piceno il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per Capriotti Patrizia e Iacopini Maurizio;

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;

Ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente esecutivo visto che l’agente Capriotti P. è già entrata in servizio a T.I. in data 04/06/2018 mentre l’agente Iacopini M. è già entrato in servizio a T.D. e part-time in data 15/07/2019 (il sig. Iacopini M. è in servizio presso il Comune di Fermo a tempo indeterminato part-time dal 01/06/2019);

Visto che sulla presente deliberazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di richiedere, per le motivazioni esposte in premessa, al Prefetto di Ascoli Piceno l’attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per i seguenti Agenti di Polizia Locale:
 - Capriotti Patrizia assunta a tempo indeterminato dal 04/06/2018;
 - Iacopini Maurizio assunto a tempo determinato dal 15/07/2019;
- 2) Di incaricare il Sindaco del Comune di Comunanza di formulare apposita richiesta al Prefetto di Ascoli Piceno;
- 3) Di dare atto che verrà riconosciuta, anche dal punto di vista retributivo, agli Agenti assunti dal Comune di Comunanza la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dalla data del Decreto rilasciato dal Prefetto di Ascoli Piceno;
- 4) Di dare atto che agli Agenti di Polizia Locale di cui al precedente punto 1, con successivo provvedimento, verrà riconosciuta l’indennità retributiva dal momento del rilascio della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza come previsto dall’art. 37 comma 1 lettera b) primo periodo de C.C.N.L. del 06.7.1995 come modificato dell’art. 16 c. 1 del CCNL del 22.01.2004.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 25-02-020

Il Responsabile del Servizio
F.to GIONNI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 25-02-020

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-03-2020 al 15-04-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 16-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-20 Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E'stata comunicata, con lettera n. in data ai
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125,
D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività

- è divenuta esecutiva il giorno 26-02-2020

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA